

**ACCORDO TRA L'UNIVERSITÀ DI VERONA E L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA-VERONA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ASSISTENZIALE DA PARTE DEI DOTTORANDI (Legge 14/1/1999, n. 4) E DEI TITOLARI DI ASSEGNI DI RICERCA**

- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Verona, emanato con D.R. n. 3330 del 9.12.2011;
- Visto il "Regolamento per gli studi di Dottorato di Ricerca", emanato con D.R. n. 1891 del 12.03.2018;
- Visto il regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca emanato con D.R. 595 del 21/03/2011 dall'Università degli Studi di Verona;
- Vista la legge 14.1.1999, n. 4 e in particolare l'art. 1, comma 25;
- Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, e in particolare l'articolo 4, come modificato dall'articolo 19, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- Visto il D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, come modificato, in particolare, con D.Lgs. 19.6.1999, n. 229;
- Visto il D.Lgs. 21.12.1999, n. 517;
- Visto il Decreto Ministeriale n. 226 del 14-12-2021 di emanazione del Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati;
- Visto il Regolamento per gli studi di Dottorato di Ricerca dal 38° ciclo, e in particolare l'art. 15;
- Tenuto conto che l'art. 1, comma 25, della legge n. 4/1999 prevede che i vincitori di concorso per l'ammissione a corsi di dottorato di ricerca presso cliniche universitarie possano essere impiegati, a domanda, nell'attività assistenziale;
- Riconosciuta l'opportunità di disciplinare le modalità d'impiego dei dottorandi e dei titolari di assegni di ricerca nelle attività assistenziali, affinché esso avvenga nel rispetto delle norme con le finalità proprie del corso di dottorato e dell'assegno di ricerca;
- Rilevato che tra l'Università e l'Azienda vige il protocollo attuativo sottoscritto il 24.06.2008 in applicazione dell'art. 14, comma 5, della pre intesa tra Regione Veneto e Università sottoscritta il 30/01/2006, nonché il Protocollo d'Intesa tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Verona di cui alla nota del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto Prot. n. 459317 del 12/11/2018, e recepito dall'AOUI con deliberazione n. 1029 del 04/12/2018;
- Tenuto conto che il Protocollo d'intesa tra Regione Veneto e Università, sopra riportato, all'art. 13 comma 14 stabilisce: *"Il personale operante temporaneamente quale professore a contratto, assegnista o dottorando presso la Scuola di Medicina e Chirurgia per l'attività di didattica e/o di ricerca clinica, in possesso dei requisiti per l'accesso al S.s.n., può svolgere, d'intesa con l'AOUI, attività clinica nel contesto del progetto di didattica e/o di ricerca che costituisce la base dell'assunzione o del rapporto. Detto personale è inserito in un elenco separato, aggiornato almeno semestralmente a cura dell'Università e comunicato all'AOUI. Le modalità di esercizio dell'attività assistenziale non danno diritto ad alcun emolumento aggiuntivo rispetto a quanto percepito per effetto del contratto di didattica e/o ricerca ferma restando la retribuzione di eventuali turni di guardia medica."*
- Vista la delibera della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Verona del 21 marzo 2024;
- Vista la delibera del Senato Accademico dell'Università di Verona del 26 marzo 2024;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Verona del 26 marzo 2024;

- Vista la delibera del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona del \_\_\_\_\_, n.

## **TUTTO CIO' PREMESSO TRA**

L'Università di Verona, di seguito denominata "Università"; con sede a Verona, in Via dell'Artigliere, n. 8, C.F. 93009870234 – P.IVA 01541040232, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Pier Francesco Nocini nato a Verona il 30.06.1956

## **E**

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, di seguito denominata "Azienda"; con sede in Verona, Piazzale Aristide Stefani, n. 1, C.F. e P. IVA 03901420236, rappresentata dal Direttore Generale dott. Callisto Marco Bravi nato a Terno d'Isola, il 29/05/1962

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 Oggetto e finalità**

Il presente accordo disciplina i criteri e le modalità per lo svolgimento, da parte dei dottorandi e dei titolari di assegno di ricerca dell'Università, di attività assistenziali presso l'Azienda.

### **Art. 2 Modalità di ammissione**

Gli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa nell'Università, che svolgono il proprio progetto formativo in settori scientifico-disciplinari il cui programma preveda attività di studio e di ricerca nei settori medico, chirurgico o dei servizi, strettamente connessi con l'attività assistenziale, possono essere ammessi allo svolgimento di attività assistenziale presso l'Azienda. Possono essere ammessi, alle stesse condizioni dei predetti dottorandi, anche gli iscritti ai Corsi di Dottorato di cui Verona sia sede convenzionata, purché frequentino la sede veronese per un periodo continuativo non inferiore ad un anno.

Il Tutor, responsabile del percorso formativo, in accordo con il Direttore dell'UOC/UOSD interessata, definisce la programmazione delle attività clinico/assistenziali del dottorando e ne individua le modalità di attuazione. Rimane inteso che l'attività assistenziale del dottorando dovrà essere finalizzata al progetto formativo di studio e di ricerca del Corso di Dottorato, dovrà essere parte integrante dell'attività di ricerca e non interferire con la partecipazione del dottorando stesso all'attività didattica.

Il personale operante temporaneamente quale assegnista di ricerca presso i Dipartimenti di Area Medica dell'Università degli Studi di Verona per l'attività di ricerca clinica, in possesso dei requisiti per l'accesso al S.S.N., può svolgere, d'intesa con l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, attività clinica nel contesto del progetto di didattica e/o ricerca stessa.

Requisiti di ammissione all'attività assistenziale in autonomia sono:

- l'abilitazione all'esercizio della professione,
- l'iscrizione all'albo dell'ordine professionale,
- la specializzazione coerente per l'ambito assistenziale, ad eccezione dei laureati in odontoiatria e protesi dentaria e dei laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione di odontoiatra in applicazione del D.L. n. 34/2023 convertito in Legge n. 56/2023.

Tali documenti dovranno essere verificati dal competente Direttore di Dipartimento.

Per i dottorandi il Collegio dei Docenti approva la proposta del Tutor.

Per gli assegnisti di ricerca il responsabile scientifico del progetto inserisce l'attività assistenziale nell'ambito del programma di ricerca.

Il Collegio dei Docenti dovrà inoltre stabilire la durata dell'attività assistenziale, che non potrà essere comunque superiore alla durata del ciclo del Corso di Dottorato, a cui il dottorando è iscritto, e sino alla discussione della tesi.

Per quanto riguarda i dottorandi, il Coordinatore del Corso o il Tutor nel caso in cui si tratti di iscritti a un Corso di Dottorato di cui Verona sia sede o convenzionata, con nota a firma congiunta con il Direttore dell'UOC/UOSD ove il dottorando presterà attività assistenziale, comunica alla Direzione Sanitaria dell'Azienda il nominativo del dottorando proposto per lo svolgimento dell'attività assistenziale, con l'indicazione delle specifiche attività che è legittimato a compiere, della data d'inizio delle attività stesse e della loro durata.

Per quanto riguarda gli assegnisti di ricerca, il Direttore del Dipartimento di afferenza dell'assegnista di ricerca con nota a firma congiunta con il Direttore dell'UOC/UOSD ove l'assegnista di ricerca presterà attività assistenziale, comunica alla Direzione Sanitaria dell'Azienda il nominativo dell'assegnista di ricerca proposto per lo svolgimento dell'attività assistenziale, con l'indicazione delle specifiche attività che è legittimato a compiere, della data d'inizio delle attività stesse e della loro durata.

La Direzione Sanitaria dell'Azienda autorizza lo svolgimento delle suddette attività, secondo le modalità indicate, mediante comunicazione al Direttore dell'UOC/UOSD interessata, all'assegnista di ricerca e al relativo Direttore di Dipartimento, al dottorando e al relativo Coordinatore del Corso di dottorato o Tutor.

I dottorandi e gli assegnisti di ricerca sono inseriti in un elenco separato, aggiornato almeno semestralmente, a cura dell'Università e comunicato all'AOUI.

### **Art. 3**

#### **Modalità di svolgimento delle attività**

L'impegno orario assistenziale del dottorando e dell'assegnista di ricerca non potrà superare l'impegno orario assistenziale del personale docente universitario convenzionato e per il dottorando dovrà comunque essere coerente con la programmazione di cui all'articolo 2.

Il dottorando e il titolare di assegno di ricerca dovranno svolgere attività assistenziale sotto la responsabilità e le direttive del Direttore dell'UOC/UOSD o di un suo delegato, dipendente o convenzionato con AOUI.

In presenza di specializzazione, coerente per l'ambito assistenziale, non sussistono limitazioni rispetto alle attività che possono essere autonomamente svolte nell'ambito della disciplina praticata, salva la necessaria congruità con le finalità del dottorato e dell'assegno di ricerca.

Il dottorando e l'assegnista di ricerca devono essere riconoscibili dagli assistiti oggetto di prestazioni sanitarie e dal personale. A questo fine, l'Università dota il dottorando/assegnista di ricerca di un apposito strumento di identificazione (tesserino di riconoscimento) dal quale risulta la sua qualificazione. Il dottorando/assegnista di ricerca, al termine del periodo dell'impiego assistenziale, è tenuto a restituire il tesserino di riconoscimento.

### **Art. 4**

#### **Documentazione sanitaria**

Il dottorando o il titolare di assegno di ricerca è autorizzato alla compilazione della documentazione sanitaria; pertanto gli sarà fornito il materiale necessario, previa richiesta alla Direzione medica ospedaliera.

Al contrario, il dottorando o il titolare di assegno di ricerca non riceverà il ricettario, il cui utilizzo è riservato al personale dipendente dal SSN o con esso convenzionato.

## **Art. 5**

### **Adempimenti dell'Azienda**

L'Azienda fornirà agli interessati le specifiche credenziali (id e pw, certificato di firma digitale, ecc.) per l'accesso ai sistemi informativi aziendali e agli applicativi sw necessari per lo svolgimento dell'attività assistenziale. Fornirà il camice e il vestiario, nonché i dispositivi necessari all'attività assistenziale. Al dottorando e al titolare di assegno di ricerca viene consentito l'accesso alla mensa aziendale alle stesse condizioni dei medici in formazione specialistica.

## **Art. 6**

### **Tutela assicurativa**

Per l'attività assistenziale i dottorandi e i titolari di assegno di ricerca sono assicurati dall'Azienda, alle stesse condizioni previste per il personale medico in formazione specialistica, per la responsabilità civile verso terzi e contro i rischi professionali.

## **Art. 7**

### **Sicurezza**

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del d.lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i dottorandi e gli assegnisti di ricerca, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", Università e Azienda si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

- a) l'Università è garante della "formazione generale" sulla sicurezza ex art. 37 del d.lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione ai dottorandi e ai titolari di assegno di ricerca della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;
- b) sull'Azienda ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del d.lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI) laddove previsti;
- c) l'Azienda è inoltre responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza ex art. 37 del d.lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011. Ai sensi del citato Accordo il soggetto ospitante si impegna a somministrare ai dottorandi e ai titolari di assegno di ricerca una formazione specifica conforme ai rischi a cui i dottorandi saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata;
- d) l'Azienda si fa carico della sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D.lgs. 81/2008.

## **Art. 8**

### **Cessazione anticipata dell'attività assistenziale**

La cessazione anticipata dell'attività assistenziale del dottorando o del titolare di assegno di ricerca è prevista nei seguenti casi:

- a) insorta incompatibilità con le attività proprie del dottorato o dell'assegno di ricerca. Tale incompatibilità potrà essere in qualsiasi momento dichiarata, previa delibera del Collegio dei Docenti, dal Coordinatore del Corso/Tutor nel caso di dottorandi o iscritti presso una sede convenzionata o dal Responsabile scientifico in caso di titolari di assegno di ricerca e da questi comunicata all'interessato, all'Azienda Sanitaria e all'Ateneo, all'Area Servizio di Prevenzione e Protezione;
- b) motivata comunicazione scritta del dottorando al Coordinatore del Corso/Tutor nel caso di dottorandi iscritti presso una sede convenzionata o motivata comunicazione scritta del titolare di assegno di ricerca al Responsabile scientifico.

Il Coordinatore del Corso/Tutor del dottorato ne darà comunicazione scritta al Direttore Sanitario, al Direttore dell'UOC/UOSD, all'Ufficio Dottorato dell'Università, all'Area Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Università, all'UOS Servizio Sistemi Informativi e all'UOC Gestione Risorse Umane, Personale Universitario in convenzione e rapporti con l'Università dell'Azienda.

Il Responsabile scientifico dell'assegnista di ricerca ne darà comunicazione scritta al Direttore Sanitario, al Direttore dell'UOC/UOSD, al Direttore di Dipartimento, all'Area Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Università, all'UOS Servizio Sistemi Informativi e all'UOC Gestione Risorse Umane, Personale Universitario in convenzione e rapporti con l'Università dell'Azienda;

- c) motivata comunicazione scritta del Direttore Sanitario o del Direttore dell'UOC/UOSD all'interessato, al Coordinatore del Corso/Tutor nel caso di dottorandi iscritti presso una sede convenzionata, al Referente Scientifico nel caso di titolare di assegno di ricerca, per inadempienze dell'interessato ai propri doveri attinenti all'attività autorizzata.

Il Coordinatore del Corso/Tutor del dottorato ne darà comunicazione scritta al dottorando, all'Ufficio Dottorato dell'Università, all'Area Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Università, all'UOS Servizio Sistemi Informativi e all'UOC Gestione Risorse Umane, Personale Universitario in convenzione e rapporti con l'Università dell'Azienda.

Il Responsabile scientifico dell'assegnista di ricerca ne darà comunicazione scritta all'assegnista di ricerca, al Direttore di Dipartimento, all'Area Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Università, all'UOS Servizio Sistemi Informativi e all'UOC Gestione Risorse Umane, Personale Universitario in convenzione e rapporti con l'Università dell'Azienda;

## **Art. 9**

### **Trattamento e protezione dei dati personali**

I dati personali scambiati o raccolti per la stipula del presente accordo ed in esecuzione dello stesso saranno trattati dalle Parti nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e delle vigenti disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente per le finalità individuate negli articoli precedenti ed in conformità ai principi generali di trasparenza, correttezza e riservatezza.

L'Università, titolare del trattamento dei dati personali dei dottorandi ai fini di carriera universitaria, comunica all'Azienda, quale titolare autonomo, i dati strettamente necessari per consentirne l'identificazione, secondo quanto definito nel presente accordo.

Per tutti i compiti assistenziali, assegnati dall'Azienda ai dottorandi, che prevedano trattamento di dati personali di terzi, i dottorandi agiscono sotto l'autorità dell'Azienda medesima, titolare di tali trattamenti, conformemente a Regolamento UE 2016/679, art. 29, e D. Lgs. 196/2003, art. 2-quaterdecies.

Con riferimento al D.Lgs. 193/2003, recante "Codice in materia di protezione di dati personali", titolare del trattamento dei dati relativi ai pazienti è l'Azienda. I dottorandi e i titolari di assegno di ricerca si impegnano a trattare i dati personali, anche sensibili, raccolti nell'espletamento delle attività

prestate ai sensi della presente convenzione, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo e nel rispetto della precitata normativa.

#### **Art. 10** **Norme finali**

Lo svolgimento di attività assistenziale da parte del dottorando e del titolare di assegno di ricerca non determina la costituzione e non dà luogo a diritti in ordine ad alcun rapporto di impiego o di lavoro, essendo finalizzata alla sola formazione del dottorando stesso o allo sviluppo di un progetto di ricerca nel caso di titolare di assegno di ricerca. L'attività è svolta senza oneri di bilancio per l'Azienda e per l'Università, salvi quelli previsti dal presente accordo.

#### **Art. 11** **Modalità di stipula e durata dell'accordo**

Il presente accordo, redatto in unico originale, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241; decorre dalla data di sottoscrizione ed ha durata sino al 31 dicembre 2027.

Esso potrà essere rinnovato, su richiesta delle parti, per un triennio, qualora nessuna delle parti ne dia disdetta, da notificarsi all'altra almeno sei mesi prima della scadenza.

#### **Art. 12** **Imposta di bollo e di registro**

L'imposta di bollo viene assolta in modo virtuale, autorizzazione Agenzia delle Entrate n. 101497 del 17/12/2009.

L'accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso a cura e spese a carico della parte che avrà interesse alla registrazione.

Il Rettore  
Università di Verona  
Prof. Pier Francesco Nocini

Il Direttore Generale  
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata  
Verona  
Dott. Callisto Marco Bravi